

CASSAZIONE PENALE/ Ribadita condanna a 4 mesi per omissione di atti d'ufficio

# Mai dire no alla richiesta d'aiuto

Il medico chiamato dall'infermiera non visitò il paziente poi deceduto



Se il medico è di turno in ospedale o in una qualsiasi struttura di cura è tenuto a rispondere alla chiamata degli infermieri e a verificare le condizioni cliniche del paziente. E deve farlo anche in tempi rapidi. Altrimenti risponde di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sezione penale, nella sentenza n. 21631/2017 del 4 maggio, che ha sancito la condanna a 4 mesi per un medico dipendente di una casa di cura, che per tutta la durata del suo turno (dalle 20 alle 7 del mattino) si era rifiutato di visitare un paziente ricoverato, nonostante i ripetuti e documentati solleciti del personale infermieristico e dei familiari. Il malato era poi deceduto intorno alla mezzanotte.

I fatti. La Corte d'appello di Firenze aveva appurato che il sanitario si era limitato a prescrivere al paziente, con direttive impartite all'infermiera, prima un farmaco tranquillante e poi, dell'ossigeno, perché allo stato di agitazione era subentrata una crisi respiratoria. Dalle 20 e per le successive 4 ore, il dottore nonostante l'aggravarsi delle condizioni, non si era mai recato al capezzale del malato. Fino appunto alla morte.

Il medico si era difeso sostenendo che l'esito era imprevedibile e che nel

## IN RETE



Il testo delle sentenze

www.24oresanita.com

frattempo era stato impegnato nel ricovero e nell'assistenza a un altro paziente. Su questo ricovero, i giudici d'appello hanno avuto da eccepire, perché per quanto complesse le procedure di ricovero dell'altro paziente non avevano verosimilmente tenuto impegnato il medico per quattro ore consecutive.

Il paziente era stato trasferito da una struttura pubblica per proseguire le terapie imposte dai medici del Ssn. Cure necessarie visto il quadro complesso del malato. Per questo la situazione è diventata penalmente pesante per il medico. Egli sapeva che il malato era grave, che necessitava di cure e di vigilanza, per questo i giudici hanno sottolineato l'elemento psicologico del reato. Egli ha scelto di ignorare la situazione, questo va contro i doveri di ogni medico.

Spiega la Corte: «il reato di rifiuto di atti d'ufficio è un reato di pericolo, onde la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice al corretto svolgimento della funzione pubblica ricorre ogniqualvolta venga denegato un

atto non ritardabile alla luce delle esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito della omissione». E finanche «dalla circostanza che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva (Cassazione penale, VI sezione, 14979/2012). Ma in questo caso, l'esito dell'omissione è stato drammatico.

L'elemento oggettivo, per la Corte è rappresentato «dal rifiuto che si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell'atto in modo tale che l'inerzia del pubblico ufficiale assuma la valenza di rifiuto dell'atto medesimo, e non è integrato solo nell'ipotesi, in cui l'atto non rivesta ex se la indifferibilità e urgenza».

Nel caso specifico, la Cassazione, si è trovata d'accordo con quanto deciso dalla Corte d'appello di Firenze e ha ribadito la condanna a quattro mesi per il medico. Lasciare solo quel paziente nel suo letto di dolore è stato non solo inammissibile a livello professionale per un medico, ma anche un atto umanamente grave e da sanzionare. Anche se il paziente forse sarebbe morto lo stesso.

Lucilla Vazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## CASSAZIONE

### Ssn truffato, processo da rifare

È stato prosciolto, ma la Cassazione ha detto che è tutto da rifare. E così un medico di un ospedale del veronese dovrà rifare i conti con il reato di truffa. Per l'accusa, il sanitario aveva certificato la consegna di una sedia a rotelle elettrica per un suo paziente, affetto da gravi problemi di deambulazione. In realtà, per la Procura, la società fornitrice aveva poi fornito al paziente uno scooter elettrico di valore economico notevolmente inferiore alla carrozzina. E aveva lucrato, in combutta col medico, sulla differenza di prezzo: sulla fattura risultava infatti consegnata una carrozzina del valore di 3.848 euro, a fronte di uno scooter da 1.855 euro. Per i giudici della Cassazione, tra l'altro, lo scooter non rientra tra i supporti erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

Oltre al medico era stato indagato anche il rappresentante della società fornitrice dei presidi che poi aveva patteggiato la pena in primo grado. La suprema corte ha

annullato tutto e disposto la trasmissione degli atti al tribunale di Verona «per l'ulteriore corso», si legge nel dispositivo. Alla fattura emessa relativa alla carrozzina, in realtà mai consegnata, la società aveva allegato il modulo, scritto e firmato dal dottore, di erogazione forniture protesiche, con tanto di certificazione del collaudo.

Il dottore si era giustificato dicendo di non sapere che sarebbe stato poi consegnato uno scooter, presidio diverso da quanto richiesto e collaudato. Ma la Cassazione ha verificato che le motivazioni a supporto dell'assoluzione del medico non erano sufficienti. Per questo il processo si riaprirà e si cercherà di venire a capo della (incresciosa) vicenda. La Usl 20 di Verona è parte civile nel processo. Il medico dovrà provare di non sapere nulla della frode a danno del Ssn e che non ci fu «ingiusto profitto».

L.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## CASSAZIONE CIVILE

### Contagi in famiglia, deroga ai paletti della privacy

La recentissima sentenza della Cassazione civile 16 maggio 2017, n. 11994, relativa alla responsabilità di una struttura sanitaria nel trattamento dei dati di salute di una paziente, richiama l'attenzione su una materia (quella della privacy) da sempre oggetto di scarsa attenzione da parte degli operatori sanitari. Un tema su cui bisogna invece puntare i fari e maturare una crescita di consapevolezza, in vista della scadenza del 25 maggio 2018, termine entro cui sarà implementato il nuovo Regolamento Ue 679/2016.

I fatti. Una signora sottoposta a continue trasfusioni presso l'ospedale di Crotone, contrae l'epatite C, per colpa di una trasmissione infetta. I medici comunicano l'infezione alla paziente, ma non al marito della stessa.

Dopo qualche tempo la moglie e il marito viene diagnosticata la stessa malattia epatite contratta a suo tempo dalla consorte. L'uomo chiede allora il risarcimento danni all'ospedale, so-

stenendo che, se gli avessero comunicato la patologia delle moglie, avrebbe potuto curarsi in maniera più tempestiva. Il marito sostiene che, a tutela della sua salute, i sanitari dell'ospedale avrebbero dovuto comunicargli la patologia delle moglie, anche in ragione del fatto che la donna aveva rilasciato un consenso firmato alla comunicazione dei suoi dati sanitari al marito e alle figlie.

La tesi difensiva dell'ospedale attiene alla circostanza che la moglie avrebbe dovuto comunicare al marito la sua patologia, mentre non sussisteva in capo ai sanitari alcun obbligo di comunicazione nei confronti del congiunto, essendo la paziente in grado di intendere e di volere (seppure affetta da disturbi bipolari).

La Cassazione conferma la decisione della Corte di appello di Catanzaro e condanna l'ospedale al risarcimento dei danni a favore degli eredi (essendo nel frattempo morto anche il

marito), ritenendo che i sanitari avrebbero dovuto dare comunicazione allo stesso della patologia delle moglie.

Limiti privacy? La decisione della Cassazione sembra andare contro l'atteggiamento comune che porta a «non comunicare nulla a terzi», ma trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 23 della legge privacy 675/1996 (vigente all'epoca dei fatti, ma il cui testo è ripreso dall'attuale codice Privacy, Dlgs 196/2003, articolo 76) che così stabilisce: «Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento

può avvenire previa autorizzazione del Garante. In sostanza secondo la Cassazione se sussistono finalità di salute di terzi (nel caso de quo il marito), i dati possono essere trattati previa autorizzazione del Garante; nel caso specifico poi, la Cassazione ha considerato che l'autorizzazione del Garante non era necessaria per la comunicazione al marito, in quanto esisteva un consenso della moglie a comunicare i suoi dati di salute al marito stesso e ai figli».

Interessi da pesare. La sentenza - peraltro molto complessa - alza il livello di attenzione su un tema: il bilanciamento di interessi nel trattamento dei dati. Cioè non è sempre vero l'assunto comune che «è sempre meglio non comunicare nulla», ma a volte invece (e su questo occorre sviluppare maggiore cultura e consapevolezza della materia) esiste un principio cardine che è la valutazione degli interessi in gioco e la scelta più idonea

a salvaguardare tutte le parti in campo.

La decisione della Cassazione sarebbe stata la medesima anche se si fosse già applicato il nuovo regolamento europeo 569/2016 (in vigore dal prossimo anno, come detto) che all'articolo 6, lettera d) o lettera f), stabilisce: «Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:... d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore».

Silvia Stefanelli  
studio legale Stefanelli&Stefanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE  
Sanità

SETTIMANALE  
DI INFORMAZIONE  
SANITARIA

Direttore responsabile:  
GUIDO GENTILI

Vicedirettore  
ROBERTO TURNO  
r.turno@ilsol24ore.com

www.24oresanita.com

Facebook icon  
www.facebook.com/ilsol24OreSanita.com

Twitter icon  
@24OreSanita

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24-Ore S.p.A.

Presidente: Giorgio Fossa

Vicepresidente: Carlo Robiglio

Amministratore delegato: Franco Moschetti

A cura di:

Ernesto Diffidenti (vicecaposervizio) - e.diffidenti@ilsol24ore.com-0630227650

Barbara Gobbi (vicecaposervizio) - b.gobbi@ilsol24ore.com-0630227610

Rosanna Magnano (vicecaposervizio) - r.magnano@ilsol24ore.com-0630227621

redazione.sanita@ilsol24ore.com

In redazione:

Massimo Agostini; Alessandro Arona; Marzio Bartoloni; Annamaria Capparelli; Giorgio dell'Orefice; Ernesto Diffidenti; Massimo Frontera; Barbara Gobbi; Luigi Illiano; Flavia Landolfi; Alessandro Lerbini; Vincenza Loddo; Rosanna Magnano; Silvia Marzalletti; Bianca Lucia Mazzei; Manuela Perrone; Morena Pivetti; Alessio Romeo Lironcurti; Mauro Salerno; Alessia Tripodì; Valeria Uva

Registrazione testata: Tribunale di Milano n. 679 del 7/10/98

Sede legale: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Redazione: P.zza dell'Indipendenza, 23 B, C - 00185 Roma - Tel.: 0630226656 - Fax: 0630226484; redazione.sanita@ilsol24ore.com

Stampa: Il Sole 24 Ore - Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ)

Abbonamenti: Il Sole 24 Ore Sanità solo digitale euro 189,99; Il Sole 24 Ore Sanità (settimanale + CD-Rom annuale) euro 199,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti.periodici@ilsol24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 Ore S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406. Per abbonarsi via internet consultare il sito www.shopping24.it

Arretrati: € 6,46 per copia (spese di spedizione incluse). Per richiedere le copie effettuare il versamento sul conto corrente postale 31481203 e spedire copia della ricevuta via fax al n. (prefisso 02 o 06) 3022.5402.

I numeri non pervenuti potranno essere richiesti entro due mesi dall'uscita del numero stesso via fax al n. (prefisso 02 o 06) 3022.5400; via e-mail: servizioclienti.periodici@ilsol24ore.com; via internet: http://utilities.ilsol24ore.com/periodici

Servizio clienti: Via Tiburtina Valeria (Ss 5) km. 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. (prefisso 02 o 06) 3022.5680 - Fax (prefisso 02 o 06) 3022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilsol24ore.com

Publicità: Il Sole 24 ORE S.p.A. System - Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214 - e-mail: segreteria@ilsol24ore.com

Tariffa pubblicitaria: Pagina intera colore € 9.200,00; b/n € 6.800,00; Junior page colore € 6.300,00; b/n € 4.700,00; Mezza pagina colore € 5.500,00; b/n € 4.200,00; Quarto di pagina colore € 3.000,00; b/n € 2.000,00; Ottavo di pagina colore € 2.000,00; b/n € 1.700,00; Piede di pagina colore € 3.700,00; b/n € 2.300,00; Manchette € 6.000,00; Finestrella € 5.200,00; Doppia pagina passante € 16.400,00; Ultima pagina € 12.100,00; Insetto € 14.100,00

© Copyright Il Sole 24 ORE Spa.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.